

Circolari Speciali

# MANOVRA CORRETTIVA 2017

Sistema **RATIO**  
Centro Studi Castelli



È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 24.04.2017, n. 95, S.O. n. 20, il [D.L. 24.04.2017, n. 50](#), recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", **in vigore dal 24.04.2017**.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

## IMPOSTE E TASSE

## Split payment

[Art. 1](#)

- Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) è esteso, dal **1.07.2017**, ai **fornitori** di:
  - enti e società appartenenti alla Pubblica Amministrazione (tra cui rientrano enti di ricerca, società pubbliche come Sogei e Consip e autorità indipendenti come Anac, Agcom e Consob);
  - **imprese controllate in via diretta o indiretta dallo Stato** (tra cui i Ministeri) e dagli **enti locali**;
  - **imprese quotate nel Ftse Mib** della Borsa italiana.
- Il meccanismo si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (**prestazioni di lavoro autonomo**).
- Le disposizioni si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE.
- Saranno stabilite con decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dal 24.04.2017, le relative disposizioni di attuazione.

## Diritto alla detrazione dell'Iva

[Art. 2](#)

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile** ed è esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** (e non più con la dichiarazione del 2° anno successivo) e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
- La registrazione delle fatture deve essere eseguita anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

## Indebite compensazioni

[Art. 3](#)

- È necessario il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, redditi e Irap per compensazioni con **importo superiore a 5.000 euro** relative a imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, nonché relative al credito annuale e per periodi infrannuali dell'Iva. Il nuovo limite entra in vigore immediatamente, e quindi, dovrebbe essere applicabile alle dichiarazioni dei redditi relative al 2016.
- Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Agenzia delle Entrate procede al **recupero dell'ammontare** dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle **sanzioni (30%)**.
- In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a seguito dell'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, entro il termine assegnato dall'ufficio, si procede alla riscossione coattiva. Per il **pagamento delle somme dovute da restituire non è possibile avvalersi della compensazione**.
- Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva (è abrogata la condizione del **superamento della soglia di 5.000 euro annui**), nonché dei crediti relativi alle **imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi**. Per tali soggetti, quindi, non è più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

**Regime fiscale delle locazioni brevi**[Art. 4](#)

- A decorrere **dal 1.06.2017**, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca, con **l'aliquota del 21%** in caso di opzione.
- Le disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni previste.
- Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata **non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
- I soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **trasmettono i dati** relativi ai citati contratti conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione di cui all'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. In sostanza è applicabile la sanzione da €250 a €2.000, ridotta da €125 a €1.000, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta.
- Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a tali contratti, **operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21%** sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione.
- Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative disposizioni di attuazione, incluse quelle per la trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
- L'Agenzia delle Entrate stipula convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

**Prelievo erariale unico sui giochi (Preu)**[Art. 6](#)

- Il prelievo erariale unico sulle slot machine aumenta **dal 17,5% al 19%**, mentre quello sulle videolottery (Vtl) passa **dal 5,5% al 6%** dell'ammontare delle somme giocate.
- Inoltre, dal 1.10.2017, la ritenuta sulle vincite del lotto aumenta **dal 6% all'8%** e il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro per lotterie istantanee, Vlt, Superenalotto e Win for life aumenta **dal 6% al 12%**.

**Rideterminazione della base Ace**[Art. 7](#)

- Per le **società di capitali** il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio **rispetto a quello del 5° esercizio precedente** (anziché rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010). La disposizione si applica a partire dal periodo di imposta **successivo a quello in corso alla data del 31.12.2016**.
- Per i **soggetti Irpef**:
  - a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015 rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010;
  - b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2016 e fino a quello in corso al 31.12.2019 rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il **patrimonio netto al 31.12 del 5° periodo d'imposta precedente** a quello per il quale si calcola l'Ace.
- La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'Ires relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (**acconti 2017**) è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata **applicando le nuove disposizioni**.

**Pignoramenti immobiliari**[Art. 8](#)

- Con una modifica all'art. 76, c. 2 Dpr 602/1973 si consente l'iscrizione dell'ipoteca su beni immobili, non "prima casa", **se il valore dei beni** (e non più del bene singolo) supera la **soglia di 120.000 euro**.

**Aumento delle aliquote Iva e delle accise**

[Art. 9](#)

- L'**aliquota Iva ridotta del 10%** aumenterà di 1,5 punti percentuali (anziché di 3) dal 1.01.2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1.01.2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1.01.2020.
- L'**aliquota Iva ordinaria del 22%** è incrementata di 3 punti percentuali dal 1.01.2018 e di ulteriori 0,4 (anziché 0,9) punti percentuali dal 1.01.2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere **dal 1.01.2020** rispetto all'anno precedente ed è fissata **al 25%** a decorrere dal 1.01.2021.

AUMENTI DELL'IVA		
Anni	Aliquota Iva ridotta	Aliquota Iva ordinaria
2017	<b>10%</b>	<b>22%</b>
2018	11,50%	25%
2019	12%	25,40%
2020		24,90%
2021	13%	25%

- È prorogato **al 1.01.2019** l'aumento previsto dal 1.01.2018 dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

**Redditi da strumenti finanziari per enti di previdenza obbligatoria**

[Art. 57, c. 2](#)

- Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato agevolato da parte degli enti di previdenza obbligatoria devono essere detenuti per almeno 5 anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei 5 anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento **sono soggetti a imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie**, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni.
- Ai fini dell'applicazione della disposizione, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve, altresì, dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.
- I soggetti devono, inoltre, tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati.
- Le **minusvalenze** e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati **sono deducibili dalle plusvalenze** o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il 4°, ovvero portati in deduzione ai sensi dell'art. 68, c. 5 Tuir.

**Uscita dal regime IRI**

[Art. 58](#)

- In caso di fuoriuscita dal regime dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle **riserve di utili** formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni relative al regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata (24%), **concorrono a formare il reddito complessivo** dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un **credito d'imposta** in misura pari all'IRI in precedenza versata.

**Transfer pricing**

[Art. 59](#)

- I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle **condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza** e in circostanze comparabili, **se ne deriva un aumento del reddito**. Si tratta del principio "arm's length Ocse", che si sostituisce al criterio del valore normale.
- La medesima disposizione si applica anche se **ne deriva una diminuzione del reddito**, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'art. 31-quater Dpr 600/1973. Con decreto ministeriale possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le **linee guida** per l'applicazione della disposizione.
- Se deriva una diminuzione del reddito, la rettifica in diminuzione può essere riconosciuta:
  - a) in esecuzione degli **accordi conclusi** con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle **procedure amichevoli** previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23.07.1990;
  - b) a conclusione dei **controlli effettuati** nell'ambito di attività di **cooperazione internazionale** i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
  - c) a seguito di **istanza da parte del contribuente**, da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi, che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli, ove ne ricorrano i presupposti.

## Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori

Art. 60

- I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) ovvero di soggetti a essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati **si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi** se:
  - a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari ad **almeno l'1% dell'investimento complessivo** effettuato dall'Oicr o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
  - b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'Oicr abbiano **percepito un ammontare pari al capitale investito e a un rendimento minimo** previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
  - c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un **periodo non inferiore a 5 anni** o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.
- Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo, si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come **reddito in natura** di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.
- Ai fini della determinazione dell'importo dell'impegno di investimento complessivo, si considera anche l'ammontare **sottoscritto in azioni, quote** o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.
- Le disposizioni si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato e a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
- Le disposizioni si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere **dal 24.04.2017**.

## ACCERTAMENTO

## Reclamo e mediazione

[Art. 10](#)

- Per le controversie di **valore non superiore a 50.000 euro** (anziché 20.000 euro) il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
- La modifica si applica agli atti impugnabili **notificati a decorrere dal 1.01.2018**.

## Definizione agevolata delle controversie tributarie

[Art. 11, cc. 1-4](#)

- Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti **in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora**.
- In caso di controversia relativa **esclusivamente agli interessi** di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il **40% degli importi** in contestazione.
- In caso di controversia relativa **esclusivamente alle sanzioni** collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione **non è dovuto alcun importo** qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.
- Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in 1° grado del ricorrente avvenuta **entro il 31.12.2016** e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo **non si sia concluso con pronuncia definitiva**.
- Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
  - a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.06.2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.05.2014, e **l'Iva riscossa all'importazione**;
  - b) le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.07.2015.

## Versamento degli importi per definizione agevolata delle controversie

[Art. 11, cc. 5, 7](#)

- Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 D. Lgs. 218/1997 con riduzione a **3 del numero massimo di rate**.
- Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti **non superano 2.000 euro**.
- Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della 1^ rata, di **importo pari al 40%** del totale delle somme dovute, scade il **30.09.2017** e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori adempimenti:
  - a) **per il 2017**, la scadenza della 2^ rata, pari **all'ulteriore 40%** delle somme dovute, è fissata al **30.11**;
  - b) **per il 2018**, la scadenza della 3^ e ultima rata, pari al **residuo 20%** delle somme dovute, è fissata al **30.06**.
- Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
- Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata delle cartelle (di cui all'art. 6 D.L. 193/2016), nei termini previsti, **può usufruire della definizione agevolata** delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto art. 6.
- Dagli importi dovuti si **scomputano quelli già versati** per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. 193/2016.
- La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
- Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali **non passate in giudicato prima del 24.04.2017**.

## Perfezionamento della definizione agevolata delle controversie

[Art. 11, cc. 5, 6](#)

- La definizione si perfeziona con il **pagamento degli importi** dovuti o della prima rata.
- Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola **presentazione della domanda**.
- **Entro il 30.09.2017**, per ciascuna controversia autonoma, è presentata una **distinta domanda di definizione, esente da imposta di bollo**. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

## Effetti della definizione agevolata delle controversie

[Art. 11, cc. 8, 9, 11](#)

- Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni. In tal caso il **processo è sospeso fino al 1.10.2017**.
- Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1<sup>a</sup> rata, il processo **resta sospeso fino al 31.12.2018**.
- Per le controversie definibili sono **sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che **scadono dal 24.04.2017 fino al 30.09.2017**.
- La definizione perfezionata dal coobbligato libera gli altri, inclusi coloro per i quali la controversia non sia più pendente.

## Diniego alla definizione agevolata delle controversie

[Art. 11, c. 10](#)

- L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato **entro il 31.07.2018** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
- Il diniego è **impugnabile entro 60 giorni** dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
- Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione **entro 60 giorni** dalla notifica di quest'ultimo.
- Il processo **si estingue** in mancanza di istanza di trattazione presentata **entro il 31.12.2018** dalla parte che ne ha interesse.
- L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.
- Le spese del processo estinto restano a carico della **parte che le ha anticipate**.

## AGEVOLAZIONI

## Proroga delle sospensioni per sisma

[Art. 43, c. 1](#)

- I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, non devono operare le **ritenute alla fonte** a decorrere dal 1.01.2017 **fino al 31.12.2017** (anziché 30.11.2017).
- La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari è prorogata dal 30.11.2017 **al 31.12.2017** per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole.
- Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte sono effettuati **entro il mese di febbraio 2018** (anziché dicembre 2017).
- I **termini per la notifica** delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1.01.2017 **fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari** previste dall'art. 48 D.L. 189/2016 (anziché fino al 30.11.2017).
- La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole avviene **entro il 16.02.2018**. Tali soggetti possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un **massimo di 9 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal 16.02.2018.
- Per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole l'obbligo di versamento dei tributi oggetto di sospensione **scade il 16.12.2017**.

## Credito di imposta investimenti aree colpite da sisma

[Art. 44](#)

- Il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici previsto dall'art. 18-quater, c. 1 D.L. 8/2017 è **prorogato dal 31.12.2018 al 31.12.2019**.

## Agevolazioni per zona franca urbana nei comuni colpiti da sisma

[Art. 46, cc. 1-4](#)

- Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24.08.2016 è istituita la zona franca urbana.
- Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di tale zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la **riduzione del fatturato almeno pari al 25%** della media relativa ai 3 periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:
  - a) **esenzione dalle imposte sui redditi** del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, **dell'importo di 100.000 euro**;
  - b) **esenzione dall'Irap** del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona franca nel limite di **euro 300.000** per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
  - c) **esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili** siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica;
  - d) **esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
- Le esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca **entro il 31.12.2017**.
- Le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017 e per quello successivo.



## Patent box

Art. 56

- I redditi dei soggetti che hanno chiesto l'accesso al patent box derivanti dall'utilizzo di **software protetto** da copyright, da **brevetti** industriali, da **disegni** e **modelli**, nonché da **processi**, **formule** e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. Le disposizioni si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli oggetto dell'agevolazione. L'agevolazione, pertanto, **diventa inapplicabile ai marchi**.
- Le disposizioni si applicano:
  - a) per i soggetti con **esercizio coincidente con l'anno solare**, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni per l'agevolazione sono esercitate **successivamente al 31.12.2016**;
  - b) per i soggetti con **esercizio non coincidente** con l'anno solare, a **decorrenza dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014**, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016.
- Si applicano le **disposizioni vigenti anteriormente** alle modifiche operate e, comunque, non oltre il 30.06.2021, relativamente alle **opzioni esercitate per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014**.
- Con decreto sono adottate le disposizioni di coordinamento della normativa e le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

## Agevolazioni per Pmi

Art. 57, cc. 1, 3

- Sono estese alle Pmi le agevolazioni dedicate alle start up innovative. In particolare:
  - l'atto costitutivo della Pmi costituita in forma di Srl può creare **categorie di quote fornite di diritti diversi** e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, cc. 2 e 3 C.C.;
  - in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, c. 1 C.C., le quote di partecipazione in Pmi costituite in forma di Srl possono **costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari**, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (equity crowdfunding);
  - nelle Pmi costituite in forma di Srl il **divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni** stabilito dall'art. 2474 C.C. non si applica qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano **l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti**, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
- Le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative si applicano **per il periodo di 5 (anziché 4) anni dalla data di costituzione**.

## DIRITTO DEL LAVORO

## APE

[Art. 53](#)

- Ai fini dell'anticipo pensionistico (Ape) le attività lavorative di cui all'allegato C della L. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, **nei 6 anni precedenti** il momento di decorrenza dell'indennità, le medesime attività lavorative **non hanno subito interruzioni** per un periodo complessivamente superiore a **12 mesi** e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte **nel 7° anno precedente** la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
- Le attività lavorative di cui all'allegato E della L. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, **nei 6 anni precedenti** il momento del pensionamento, le medesime attività lavorative **non hanno subito interruzioni** per un periodo complessivamente superiore a **12 mesi** e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte **nel 7° anno precedente** il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
- I finanziamenti garantiti dal Fondo **possono essere ceduti**, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.

## DURC

[Art. 54](#)

- Il documento Unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016, è **rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata** effettuata nei termini, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità.
- In caso di **mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione della nuova disposizione **sono annullati** dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati.
- I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line", in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.

## Premi di produttività

[Art. 55](#)

- Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro è ridotta di 20 punti percentuali **l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro** per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia e i superstiti su una quota (delle erogazioni soggette a imposta sostitutiva del 10%) **non superiore a 800 euro**.
- Sulla medesima quota **non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore**.
- Con riferimento a tale quota di erogazioni è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
- La disposizione opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, sottoscritti **successivamente al 24.04.2017**. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

## Entrata in vigore

[Art. 67](#)

- Il D.L. 50/2017 è entrato in **vigore il 24.04.2017**.